

Siamo in Italia e non c'è mai limite alla follia, Fanesi dopo essere stato pestato è stato anche daspato. Giustizia per Luca, giustizia per gli ultras!

Pestato dopo la **partita fra Vicenza e Sambenedettese**, secondo alcuni testimoni **colpito con i manganelli**

da tre agenti della Polizia così come riportato anche nei verbali del 118 e del pronto soccorso, dopo

settimane di coma farmacologico

, tre interventi alle testa e quattro mesi di ricovero,

Luca Fanesi

ora viene anche punito con un

Daspo di sei anni

. La Questura di Vicenza ha emesso 28 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti dei tifosi della Samb per gli incidenti del 5 novembre fuori dallo stadio Menti.

La durata del divieto va da un minimo di un anno a un massimo di otto anni e per alcuni è accompagnato dalla prescrizione dell'obbligo di firma. Sei anni di divieto alle manifestazioni sportive, cinque con obbligo di firma in concomitanza delle gare della Sambenedettese è stato inflitto proprio a Luca Fanesi che a più di sei mesi da quel pomeriggio in cui è stato ricoverato all'ospedale di Vicenza attende ancora di conoscere l'esito delle indagini condotte dalla Digos per conto della Procura di Vicenza che ha aperto un **fascicolo per rissa e lesioni**. Indagini scadute il 16 maggio e prorogate in attesa della perizia medico legale volta a chiarire se Luca sia caduto o sia stato colpito. Diversi testimoni parlano di accanimento degli agenti della polizia con i manganelli, gli agenti dicono di aver trovato Luca già riverso a terra. Ma

non ci sono filmati

, né amatoriali, né ufficiali: in quelli della Polizia c'è un buco temporale di 15 secondi, proprio gli attimi in cui Luca resta a terra.

«E' un provvedimento assurdo – tuona il **fratello di Luca, Massimiliano** –. **Lui è una vittima**».

«La Questura – aggiunge il legale dei Fanesi

Daniele Tuffali

– ha travisato tutto. Sostiene che siano stati i tifosi della Samb ad aggredire i vicentini, ma è accaduto esattamente il contrario. La polizia è arrivata dopo, come fa a dire cosa è accaduto?».».

[FONTE: [Il Resto del Carlino](#)]



QUESTURA ASCOLI PICENO

Commissariato P.S. - San Benedetto del Tronto

via F. Crispi n°51

mail: comm.sanbenedettodeltronto.ap@pecps.poliziadistato.it

OGGETTO verbale di notifica relativa al provvedimento DASPO prot. 0018633, emesso in data 18.05.2018 dal Questore di Vicenza, a carico di:
FANESI Gianluca, nato a San Benedetto del Tronto (AP) in data 03.08.1973, residente in [redacted] [redacted] n°7
Identificato mediante conoscenza diretta.
Recapito telefonico [redacted]

Il 24 maggio 2018, alle ore 12.45 negli Uffici del Commissariato di P.S. di San Benedetto del Tronto _____

Davanti al sottoscritto Ufficiale di P.S., Vice Commissario Massimo PULCINI, in servizio presso il Commissariato di P.S. di San Benedetto del Tronto, è presente: _____

FANESI Gianluca, in oggetto generalizzato, al quale, mediante lettura e consegna di copia, viene notificato l'unito provvedimento prot. 0018633, emesso in data 18.05.2018, dal Questore di Vicenza in data ex Legge 13 dicembre 1989 n°401 e successive modifiche, mediante il quale,

VIETA

Al sopraindicato **FANESI Gianluca** di accedere alle strutture, ove si svolgono manifestazioni sportive, relative agli incontri di calcio della Nazionale Italiana e della medesima compagine "Under 21", delle squadre di calcio che gareggiano nei campionati nazionali delle serie "A", "B", "Lega Pro", "Serie D", nonché alle strutture sportive ove si svolgono tutti gli incontri di calcio relativi ai tornei di Coppa Italia, Europa League e Champions League anche in occasione di partite amichevoli, pubblicizzate ed ufficiali, ed inoltre ai luoghi interessati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

Per luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto si intendono tutte le strade, vie, piazze limitrofe all'impianto sportivo, nel raggio di 500 (cinquecento) metri dal perimetro esterno dell'impianto sportivo, per il periodo di anni 6 (sei), a decorrere dalla data della notifica del presente provvedimento ex art. 6 comma 1 della Legge 13.12.1989 n. 401 e successive modificazioni.

RAVVISATA inoltre la necessità di precludergli analoghe iniziative in occasione di manifestazioni sportive future ed assicurare l'esatto adempimento del suindicato provvedimento inibitorio, così da prevenire ulteriori fenomeni pregiudizievole per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nonché garantire la tutela di quanti interessati alle manifestazioni sportive.

PRESCRIVE

Al sopraindicato **FANESI Gianluca** ex art. 6 comma 2 della citata Legge 401/89, a decorrere dalla prima competizione calcistica che si terrà successivamente alla notifica del presente provvedimento di presentarsi, per il periodo di anni 5 (cinque) di cui al citato divieto, presso il Commissariato di P.S. di San Benedetto del Tronto (AP) all'ora di inizio del primo tempo ed al termine degli incontri di calcio che vedano impegnata la squadra della Sambenedettese Calcio che si terranno in orario pomeridiano ed al medesimo Commissariato, all'ora di inizio del primo tempo ed alle ore 21.45 per gli incontri della Sambenedettese Calcio che si terranno in orario serale.

Si intende delegato il Commissariato di P.S. di San Benedetto del Tronto (AP) per quanto attiene la valutazione delle eventuali richieste dell'interessato relative agli obblighi.

In caso di mancanza di convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria ex art. 6 della Legge 13.12.1989 n°401 e successive modificazioni, continuerà ad avere vigenza il solo divieto di accesso.

Si intende delegata l'Autorità notificante, per quanto attiene la valutazione delle eventuali richieste dell'interessato relative agli obblighi.

Di quanto sopra e perché consti, è stato redatto il presente atto, che previa lettura e conferma, viene dal verbalizzante e dall'interessato, sottoscritto _____

L'INTERESSATO

L'UFFICIALE DI P.S.
VICE COMMISSARIO
Massimo PULCINI

